



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

N. 04 Reg.

Del 25/03/2026

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024. Integrazione deliberazione C.C. n. 27 del 28/12/2025.

L'anno duemilaventisei il giorno **Venticinque** del mese di **Marzo** alle ore **19:00** e seguenti, nella sala delle adunanze comunali, giusta Determina di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale n. **02** del **17/03/2026** e Determina del Presidente del C.C. di ordine del giorno aggiuntivo n. **03** del **20/03/2026**, si svolge, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, la seduta di aggiornamento del Consiglio Comunale. La seduta è regolamentata dall'art. 30 della Legge Regionale 06.03.1986, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica ed è partecipata dai Sign.ri Consiglieri, a norma di legge, a cui risultano all'appello nominale presenti:

CONSIGLIERI	Presente	CONSIGLIERI	Presente
Briguglio Chiara	P	Bartorilla Roberto	P
Longo Elisabetta	P	Triolo Maria Cristina	P
Saccà Giovanni	A	Cannavò Nunziata	A giustificata
Ferlito Natale	P	Riggio Giuseppe Luca	P
Isaja Dario	P		
Assegnati: 10	Presenti: 7	Assenti: 2	

E' presente il Sindaco, il Vice Sindaco, l'Ass. Rigano e l'Ass. Trischitta.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 7 il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza Ferlito Natale in qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con funzione verbalizzante il Segretario Comunale Dott.ssa Rosaria Miano.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma dell'O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Longo, Briguglio, Triolo.

Visto che ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n. 142, recapito dalla L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: Favorevole
- Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere: Favorevole
- Il Revisore dei Conti, parere: FAVOREVOLE

Presenti: n. 7 (Briguglio Chiara, Longo Elisabetta, Isaja Dario, Ferlito Natale, Bartorilla Roberto, Triolo Maria Cristina, Riggio Giuseppe Luca)

Per l'Amministrazione presenti il Sindaco, il Vice Sindaco Dott. Foti, Ass. Rigano e ass. Trischitta.

Presente il Revisore Unico dei Conti, Dott.ssa Crocifissa Parrinello

Il Presidente introduce il 2° punto all'o.d.g. e, su consenso unanime, dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione *"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024. Integrazione deliberazione C.C. n. 27 del 28.12.2025"* e del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti.

Non essendoci interventi, Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione

La votazione, effettuata in forma palese e per alzata di mano, riporta il seguente esito:

Favorevoli: n. 7 (Briguglio Chiara, Longo Elisabetta, Isaja Dario, Ferlito Natale, Bartorilla Roberto, Triolo Maria Cristina, Riggio Giuseppe Luca)

- Contrari: n. 0

- Astenuti: n. 0

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto *"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024. Integrazione deliberazione C.C. n. 27 del 28.12.2025"*

Visto l'esito della votazione come sopra riportata;

DELIBERA

di approvare all'unanimità dei presenti la proposta di deliberazione avente per oggetto *"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024. Integrazione deliberazione C.C. n. 27 del 28.12.2025"*

Il Presidente poni ai voti l'immediata esecutività

La votazione, in forma palese e per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Favorevoli: n. 7 (Briguglio Chiara, Longo Elisabetta, Isaja Dario, Ferlito Natale, Bartorilla Roberto, Triolo Maria Cristina, Riggio Giuseppe Luca)

- Contrari: n. 0

- Astenuti: n. 0

DELIBERA

Di approvare all'unanimità dei presenti l'immediata eseguibilità della presente delibera.

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell'art. 186 dell'OREL e dell'art. 33 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario dell'annotazione del gruppo di assistenza all'Organo, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.



COMUNE DI SALE SSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Proposta deliberazione da sottoporre Consiglio Comunale

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024. Integrazione deliberazione C.C. n. 27 del 28.12.2025.

Premesso che:

- l'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.) – prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”*;
- ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. (art. 20, comma 2) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'art. 20, comma 2 impone la dismissione:
 - a) delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - b) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - c) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:
 - a) per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - b) il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (artt. 20, comma 2, lett d) e 26, comma 12-quinquies del T.U.);

Considerato che i provvedimenti ricognitori di cui sopra, adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il Comune non possieda partecipazioni, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 dell'11 agosto 2014 e resi disponibili alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P. e alla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del citato D.Lgs. 175/2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esterna finalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità

della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del T.U.;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti;
 - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (art. 26, comma 12-quinquies T.U.S.P.);
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (art. 26, comma 12 quater TUSP);
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 del TUSP;

Ritenuto, pertanto, che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna categoria tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP, entro i limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
2. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
3. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
5. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
6. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliario, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sant'Alessio Siculo, fermo restando che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in houseproviding, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Dato atto che per effetto dell'art. 24 TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05.10.2017;

Preso atto che per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2016" (art. 1, comma 612, della Legge 190/2014);

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 TUSP;

Considerato che la ricognizione di cui al citato art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 costituisce adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che, di converso, non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti delle società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Atteso che, come delineato all'articolo 1, comma 1, le disposizioni dello stesso Testo Unico, si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo);

Vista la deliberazione di G.M. n. 174 del 12.12.2025 avente per oggetto: "*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024*";

Vista la deliberazione C.C. n. 27 del 28.12.2025 "*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024*";

Rilevato che nell'elenco di cui alla deliberazione consiliare n. 27/2025 non è stata inserita, per mero disguido, la società "*Flag Riviera Etna dei Ciclopi e delle Lave Società Consortile Cooperativa*", di cui il comune di Sant'Alessio Siculo detiene una quota nella misura del 3,29%;

Vista la deliberazione n. 24 del 13/02/2026 con la quale la Giunta Comunale ha ritenuto di presentare al Consiglio Comunale la proposta di integrazione delle società partecipate del comune di Sant'Alessio Siculo approvata con la citata deliberazione consiliare n. 27/2025 inserendo la società "*Flag Riviera Etna dei Ciclopi e delle Lave Società Consortile Cooperativa*", - quota di partecipazione 3,29%;

Attesa la necessità di integrare la citata deliberazione consiliare n. 27/2025 e dare conto dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dall'Ente;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18. Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Dato atto che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 – "partecipazione dell'ente locale a società di capitali" – ed art. 10 TUSP;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990 e s.m.i., nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato con la l.r. 48/1991 e s.m.i.;

Visto il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP);

Visto il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267,

Visto il 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 8 giugno 1990, recepita con la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. **Di approvare** quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di integrare** la ricognizione delle società partecipate del comune di Sant'Alessio Siculo approvata con deliberazione consiliare n. 27 del 28.12.2025 inserendo la società "*Flag Riviera Etna dei Ciclopi e delle Lave Società Consortile Cooperativa*", - quota di partecipazione 3,29%.
3. **Di approvare** la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024, come integrata.
4. **Dare atto che**, per gli effetti dell'integrazione di cui al precedente p. 2, il comune di Sant'Alessio Siculo detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Area Metropolitana società consortile per azione – sigla: S.R.R. Messina Area Metropolitana società consortili per azioni: quota partecipazione 0,31%;
 - Taormina – Peloritani, terre dei miti e della bellezza s.c.a.r.l: quota partecipazione 1,92%;
 - Peloritani s.p.a- in liquidazione: quota partecipazione 5,05%;
 - Ato Me 4 S.p.a – in liquidazione: quota partecipazione 1,62%;
 - Flag Riviera Etna dei Ciclopi e delle Lave Soc. Cons. Coop. 3,29%;
5. **Di non rilevare** dalla suddetta ricognizione la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante l'inesistenza delle condizioni previste dal suddetto art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i..
6. **Di dichiarare**, ai sensi dell'art. 12, comma 4, l.r. n. 44/1991, il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.



Il Proponente

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE

Li 16/02/2016



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Domenico Aliberti

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____ - _____

Li 16/02/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

Prot. 3326 del 16/03/2026



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale N. 6 del 16.03.2026

IL REVISORE DEI CONTI

L'anno duemilaventisei il giorno sedici del mese di marzo la Dott.ssa Crocifissa Parrinello, Revisore Unico dei Conti del Comune di Sant'Alessio Siculo, dopo aver esaminato la proposta di delibera del Consiglio Comunale, ricevuta tramite pec, ed avente il seguente oggetto:

“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024. Integrazione deliberazione C.C. n. 27 del 28.12.2025.”

Esprime il parere di propria competenza che qui si riporta in allegato.

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Crocifissa Parrinello
(firmato digitalmente)



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di **Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche ex art.20 D. Lgs. 19.08.2016 N. 175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 N.100.**

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Premesso che

l'Ente ha richiesto parere sulla proposta di deliberazione del C.C. avente il seguente oggetto:

“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024. Integrazione deliberazione C.C. n. 27 del 28.12.2025.”

Esaminata la proposta di delibera indicata in premessa.

Visto quanto disposto dal D.Lgs. n. 175 del 19 Agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 Agosto 2015 n. 124 che costituisce il Nuovo testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 Giugno 2017, n.100 (c.d. "Decreto correttivo");

Rilevato che l'articolo 20 del richiamato D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, (Tusp), prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500 mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di “socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

Visto l'art.4, in particolare i commi 1 e 2, del T.U.S.P che recitano:

- Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di specifiche attività così come si evince dalla proposta di deliberazione;

Atteso che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024.

Vista la deliberazione C.C. n. 27 del 28.12.2025 "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e sm. — Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024";

Rilevato che nell'elenco di cui alla deliberazione consiliare n. 27/2025 non è stata inserita, per mero disguido, la società "Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave Società Consortile Cooperativa", di cui il comune di Sant' Alessio Siculo detiene una quota nella misura del 3,29%;

Preso atto che con deliberazione n. 24 del 13/02/2026 la Giunta Comunale ha ritenuto di presentare al Consiglio Comunale la proposta di integrazione delle società partecipate del comune di Sant' Alessio Siculo approvata con la citata deliberazione consiliare n. 27/2025 inserendo la società "Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave Società Consortile Cooperativa", - quota di partecipazione 3,29%;

Vista la proposta di deliberazione del C.C. da cui risulta che l'Ente attualmente detiene le seguenti partecipazioni:

1. S.R.R. Messina Area Metropolitana società consortile per azioni: quota partecipazione 0,31%. Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;
2. Taormina – Peloritani, terre dei miti e della bellezza s.c.a.r.l: quota partecipazione 1,92%;
3. Peloritani s.p.a in liquidazione: quota partecipazione 5,05%;
4. Ato Me 4 S.p.a – in liquidazione: quota partecipazione 1,62%;
5. Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave Soc. Cons. Coop. 3,29%;

Preso atto che

- l'ente non detiene partecipazioni indirette;
- non sussistono presupposti né motivazioni per provvedere all'alienazione di alcuna delle partecipazioni dirette detenute dall'Ente al 31.12.2024 nelle anzidette società;
- che non sono state individuate partecipazioni da razionalizzare, aggregare e da porre in liquidazione.

Tenuto conto che l'Ente non motiva il mantenimento delle partecipate ma che valgono le seguenti considerazioni:

- Che le società di cui ai punti 1 e 4 sono obbligatorie per legge;
- Che le società ATO ME 4 S.P.A e Peloritani s.p.a attualmente si trovano in liquidazione, pertanto, il processo di estinzione delle stesse è già in corso.
- Che la società Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave Soc. Cons. Coop risulta essere funzionale per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente dedicandosi alla promozione dello sviluppo locale

attraverso una diffusa azione di iniziative la cui finalità, partendo dall'analisi dei fabbisogni specifici di ciascun territorio, è quella di rafforzare la competitività delle zone di pesca, ristrutturare e orientare le attività economiche, promuovere la conoscenza del patrimonio materiale e immateriale degli specifici ambiti di applicazione. animazione territoriale e ruolo di interlocutore delle Imprese presso i soggetti pubblici e privati;

Pertanto, viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse.

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica, rilasciati in data 16.02.2026, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di deliberazione relativa alla Ricognizione periodica, di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, delle partecipazioni possedute dal Comune di Sant'Alessio Siculo alla data del 31/12/2024- Integrazione deliberazione C.C. n. 27 del 28.12.2025.

Invita l'Ente a:

- **Monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **Verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **Vigilare con la massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- **Inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti** e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Sommatino, 16.03.2026

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Crocifissa Parrinello

(firmato digitalmente)

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

F.to

Triolo



Il Presidente

F.to Ferullo



Il Segretario Comunale

F.to Liaro

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line

Il _____

E fino al _____

L'Addetto

F.to _____

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo

Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal _____

al _____

li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10-
giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario Comunale F.to _____ li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

Li 25.03.2026



Il Segretario Comunale

F.to

Liaro